

La giudice, all'esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133).

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 C.P.C. pronunciata all'udienza del 22/12/2017 nella causa RGL n. 6560 /2017 promossa da:

ass. avv. GUARISO ALBERTO, LAVANNA MARTA (LVNMRT82L52D643S) Indirizzo Telematico;  
MAIORCA ALESSANDRO (MRCLSN75H12L219D) Indirizzo Telematico; ,

ass. avv. GUARISO ALBERTO, LAVANNA MARTA (LVNMRT82L52D643S)  
Indirizzo Telematico; MAIORCA ALESSANDRO (MRCLSN75H12L219D) Indirizzo Telematico; ,

ass. avv. GUARISO ALBERTO, LAVANNA MARTA  
(LVNMRT82L52D643S) Indirizzo Telematico; MAIORCA ALESSANDRO (MRCLSN75H12L219D) Indirizzo  
Telematico; ,

PARTE RICORRENTE

contro

I.N.P.S. ass. avv. REGALDO PATRIZIA,

PARTE CONVENUTA

Premesso che:

- I ricorrenti, cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia ( la ricorrente cittadina italiana per d.p.r. 17.7.17) , deducendo la natura



discriminatoria della condotta dell'INPS concretizzatasi nell'aver negato l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 legge 190/2014, chiedono la condanna dell'INPS al pagamento del predetto assegno nelle misure quantificate in ricorso;

- Resiste l'INPS, deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, dovendo la domanda avente ad oggetto una prestazione a carattere assistenziale necessariamente essere proposta con le forme di cui agli art. 409 e 443 cpc, e contestando nel merito le domande in quanto al prestazione richiesta avendo natura assistenziale esula dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria ex adverso invocata (Regolamento CE n. 883/2004), in quanto la relativa erogazione risulta a carico della fiscalità generale; inoltre, si tratterebbe di prestazione non essenziale, non indirizzata cioè a tutelare condizioni minime di salute o a fronteggiare gravi situazioni di urgenza correlate a diritti fondamentali; ciò giustificherebbe la scelta del legislatore di concedere il beneficio sulla base del possesso di particolari requisiti che attestino la stabilità e la continuità della permanenza del cittadino terzo sul territorio nazionale; tale facoltà in capo agli Stati membri dell'UE di limitare l'accesso a taluni servizi pubblici sarebbe riconosciuta dalla stessa normativa europea;

ritenuto che:

- dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso ;
- se è vero infatti che la presente controversia, in considerazione del tipo di prestazione rivendicata- va trattata col rito del lavoro è altrettanto vero che nessun pregiudizio è conseguito all'Inps dal fatto che il procedimento sia stato impostato col rito speciale di cui all'art. 702 bis ss. cpc posto che i termini per l'instaurazione del contraddittorio e per la difesa del convenuto sono assolutamente identici ;
- Nel merito il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento;
- L'art. 1, co. 125, L. 190/2014 prevede che: *"Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno (...) è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia (...)"*;
- detto beneficio non è stato riconosciuto ai ricorrenti in quanto "non risultano in possesso di utile titolo di soggiorno", vale a dire un permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 286/1998;



- tuttavia, la Direttiva 2011/98/CE, *"relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro"*, si prefigge l'obiettivo esplicito ai Considerando 19 e 20, secondo cui *"(19) (...) è opportuno definire un insieme di diritti al fine, in particolare, di specificare i settori in cui è garantita la parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro e i cittadini di paesi terzi che non beneficiano ancora dello status di soggiornanti di lungo periodo. (...) Ai fini della presente direttiva un lavoratore di un paese terzo dovrebbe essere definito (...) come un cittadino di un paese terzo che è stato ammesso nel territorio di uno Stato membro, che vi soggiorna regolarmente e a cui è ivi consentito lavorare conformemente al diritto o alla prassi nazionale nel contesto di un rapporto di lavoro retribuito. (20) Tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi (...) compresi (...) i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, (...)"*;
- tale direttiva quindi non si applica ai cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109 (art. 3, paragrafo 2, lett. j) e stabilisce all'art. 12 che *"I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004"*;
- in particolare, i soggetti individuati dall'art. 3, paragrafo 1, lett. b) sono i *"cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002"*;
- il regolamento CE 883/2004, *"relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale"*, indica tra i settori specifici compresi nel suo ambito di applicazione, delineato all'art. 3, *"le prestazioni familiari"*, le quali sono definite all'art. 1 come *"tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I"*;



- inoltre, all'art. 3, parag. 2, è precisato che "(...) *il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi (...)*";
- ciò che rileva ai fini della decisione, quindi, come già condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello territoriale (sentenza n. 792/2017) e da questo tribunale ( sent. rgl 590/17 est. Mancinelli) , sentenze qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc. , è se la prestazione di cui all'art. 1, co. 125, L. 190/2014 possa o meno qualificarsi come "prestazione familiare", a prescindere dalla sua natura assistenziale o previdenziale;
- muovendo dalla lettura testuale della norma, che riconosce alla prestazione di cui si tratta il "*fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno*", non può che concludersi per una soluzione affermativa: il c.d. bonus bebè è una prestazione finalizzata a compensare i carichi familiari riconosciuta in presenza di determinati requisiti oggettivi, quali la titolarità di un certo reddito e il numero dei figli, a prescindere da una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del destinatario (in questo senso, tra le altre, le sentenze della CGUE 19 settembre 2013 Hliddal e Bornand C-216/12 e C-217/12) e, pertanto, costituisce una prestazione di sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/2004;
- né può essere speso in senso contrario l'argomento della previsione da parte del regolamento dell'esclusione dalle prestazioni familiari degli "*assegni speciali di nascita di cui all'Allegato I*", poiché tale allegato contiene un elenco di prestazioni "speciali" previste da ciascuno Stato Membro che vengono sottratte dall'ambito di applicazione del regolamento, ma l'Italia non vi figura;
- è pur vero che la Direttiva 2011/98/CE all'art. 12, parag. 2, prevede che "*gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto*", tuttavia, la CGUE ha più volte affermato (sentenze 24 aprile 2012 Kamberaj, C-571/10; 21 giugno 2017 Kerly Del Rosario Martinez Silva, C-449/16) che "*la direttiva 2011/98 prevede, in favore di taluni cittadini di paesi terzi, un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di istituire. Tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l'attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi delle stesse*";
- dal momento che lo Stato italiano, nel D.Lgs. 40/2014, mediante il quale ha dato attuazione alla citata direttiva (né all'art. 1, co. 125, L. 190/2014), non ha "chiaramente espresso" l'intenzione di avvalersi della possibilità di deroga prevista dall'art. 12, parag. 2, si deve concludere che trova integrale



applicazione l'art. 12, parag. 1, della Direttiva 2011/98/CE, da considerarsi direttamente efficace nell'ordinamento interno, in quanto norma chiara, precisa ed incondizionata, non necessitante di un atto di trasposizione interna e riguardante rapporti verticali tra Stato e soggetti privati;

- l'obbligo di applicazione diretta delle Direttive autoesecutive, indipendentemente dal recepimento da parte dello Stato nell'ordinamento interno, grava su tutti i soggetti competenti a dare esecuzione alle leggi, tanto se organi giurisdizionali, quanto se organi della pubblica Amministrazione: sia i giudici nazionali sia gli organi amministrativi sono tenuti ad applicare il diritto dell'Unione e a tutelare i diritti che quest'ultimo conferisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (CGUE 22.6.1989, C-103/88, Costanzo, punti 30-33; CGUE 11.1.2007, C-208/05, ITC, punti 68-69; CGUE 14.10.2010, C-243/09, punti 61-63);
- contrariamente a quanto sul punto affermato dall'INPS i ricorrenti hanno fornito prova documentale della residenza del proprio nucleo familiare in Italia( cfr., certificati di residenza prodotti all'udienza odierna) e non è contestato che i tre ricorrenti abbiano diritto a percepire l'assegno di natalità nella misura di 160,00 euro mensili essendo l'ISEE familiare inferiore a €. 7.000,00
- il quantum non è contestato e l'INPS va quindi condannato a pagare gli importi indicati in dispositivo;
- le spese seguono la soccombenza;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 442 c.p.c.,

accerta il diritto dei ricorrenti a percepire l'assegno di natalità ex art. 1 comma 125 L. 190/2014 e conseguentemente condanna l'I.n.p.s. a pagare a

Condanna l'INPS a rimborsare le spese del procedimento liquidate in euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa con distrazione a favore dei difensori

La giudice  
Clotilde Fierro

